



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 97 del 20 luglio 2023
a cura dell'Ufficio del massimario

La Corte di giustizia dell'Unione europea delinea l'estensione della libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea evidenziando come le esperienze professionali maturate dai lavoratori nei singoli Stati-membri devono essere valutate – anche al fine dell'assunzione presso le pubbliche amministrazioni – in modo equipollente a quelle omologhe maturate nell'ambito del diritto nazionale.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione sesta, sentenza 15 giugno 2023, C-132/22, Np contro MIUR.

Unione europea – Libera circolazione dei lavoratori – Concorsi pubblici – Esperienza professionale maturata presso istituzioni nazionali – Esperienza professionale maturata in altri Stati membri – Equipollenza.

L'articolo 45 TFUE e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede che solo i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una procedura di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all'assunzione di personale in tali istituti, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere in considerazione, ai fini dell'ammissione a tale procedura, l'esperienza professionale maturata in altri Stati membri. (1)

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia sul rinvio pregiudiziale del T.a.r. per il Lazio, sez. III-bis, ordinanza 13 dicembre 2021, n.

12862 volto ad ottenere un intervento interpretativo del giudice comunitario nell'ambito di un giudizio:

- avente ad oggetto l'impugnazione del decreto ministeriale del 14 agosto 2018, n. 597 – con il quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha disciplinato la costituzione di graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi di docenza, sia a tempo indeterminato che determinato, nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM) di cui all'art. 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 – nella parte in cui, all'art. 2, comma 1, seppure conformemente all'art. 1, comma 665, della l. n. 205 del 2017, nel prevedere che alla procedura possano partecipare solo gli aspiranti docenti che abbiano effettuato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2015, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, non riconosce la possibilità che tale esperienza professionale possa essere maturata presso istituti di pari livello situati in altri Paesi dell'Unione europea;

- in cui il T.a.r., dopo avere ricostruito il quadro normativo nazionale ed eurounitario, ex art. 267 TFUE, ha formulato il seguente quesito: *“Se l'articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento europeo n. 492/2011 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella prevista dall'articolo 1, comma 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi della quale, per la partecipazione alla procedura per l'iscrizione nelle graduatorie finalizzate alla successiva stipula di contratti di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM italiane, sia presa in considerazione esclusivamente l'esperienza professionale maturata dai candidati presso tali istituti nazionali, e non anche presso istituzioni di pari livello presenti in altri Paesi europei, considerata la peculiare finalità della procedura in questione di contrastare il fenomeno del precariato nazionale e, ove la normativa italiana non fosse ritenuta dalla Corte adita astrattamente in contrasto con il quadro normativo europeo, se le misure dalla stessa contemplate possano essere ritenute proporzionate, in concreto, rispetto all'anzidetto obiettivo di interesse generale da raggiungere”*

II. – Rispondendo al giudice del rinvio, la Corte di giustizia UE:

a) in via generale, ha premesso:

- a1) come le disposizioni comunitarie – segnatamente l'art. 45 TFUE e l'art. 3, par. 1, del Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 – relative alla libera circolazione dei lavoratori:
- i) mirino ad agevolare l'esercizio di qualsiasi tipo di attività lavorativa nel territorio dell'Unione da parte dei cittadini degli Stati membri;
 - ii) ostino ai provvedimenti che possano sfavorire tali cittadini quando intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro;

a2) che la costante giurisprudenza comunitaria, in ordine al riconoscimento dei periodi di pertinente attività lavorativa all'interno degli stati membri, si è più volte espressa nei seguenti termini:

- «l'articolo 45 TFUE ha in particolare lo scopo di evitare che un lavoratore che, avvalendosi del suo diritto di libera circolazione, abbia svolto attività lavorative in più di uno Stato membro riceva, senza giustificazione oggettiva, un trattamento meno favorevole di quello che ha svolto tutta la sua carriera in un solo Stato membro» v. Corte di giustizia UE, sez. VI, 28 aprile 2022, C-86/21, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (in *Foro it.*, 2022, IV, 557);

- «l'insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone, così come quelle del regolamento n. 492/2011, mirano ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri, l'esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell'Unione ed ostano alle misure che potrebbero sfavorire detti cittadini quando intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro» (Corte di giustizia UE, sez. VII, 23 aprile 2020, C-710/18, Land Niedersachsen);

a3) che nell'ambito di applicazione dell'articolo 45 TFUE – volto a tutelare non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro (v. Corte di giustizia UE, sez. IV, 11 febbraio 2021, C-407/19 e C-471/19, Katoen Natie Bulk Terminals e General Services Antwerp, in *Foro it.*, 2022, IV, 200) – ricadano anche le condizioni e i requisiti di assunzione in settori di attività della pubblica amministrazione, allorché diversi da quelli di cui all'art. 45, paragrafo 4, TFUE, individuandosi, quest'ultimi nelle attività espressione di pubblici poteri e servente alla tutela di interessi generali (cfr. Corte di giustizia CE, 26 maggio 1982, C-149/79, Commissione c. Belgio, in *Foro it.*, 1983, IV, 1);

a4) come costituiscono ostacoli alla libertà di circolazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, le disposizioni nazionali che impediscano o dissuadano un lavoratore, cittadino di uno Stato membro, dall'abbandonare il suo Stato di origine per esercitare il suo diritto alla libera circolazione, anche qualora esse si applichino indipendentemente dalla nazionalità dei lavoratori interessati (Corte di giustizia UE, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León);

a5) come lo scopo dell'articolo 45 TFUE sia quello di evitare che un lavoratore comunitario riceva, senza giustificazione oggettiva, un trattamento meno favorevole rispetto a chi abbia svolto tutta la sua carriera in un solo Stato membro sol perché, avvalendosi del suo diritto alla libera circolazione, abbia svolto attività lavorative in più di uno Stato membro;

- a6) la libertà di circolazione delle persone, in tali casi, infatti non sarebbe pienamente garantita qualora gli Stati membri riconoscessero le eventuali agevolazioni per l'assunzione in un impiego pubblico solo ai cittadini che abbiano maturato pregresse e pertinenti esperienze lavorative nell'ambito delle istituzioni nazionali e negassero rilevanza ad esperienze professionali omologhe acquisite presso altri stati dell'Unione (Corte di giustizia UE, *Gerencia Regional de Salud de Castilla y León*);
- a7) di avere ribadito come viola l'art. 45, comma 1, TFUE, una normativa nazionale che non prenda in considerazione tutti i precedenti periodi di attività equivalente, maturati in uno Stato membro diverso da quello di origine del lavoratore migrante, può rendere meno attraente la libera circolazione dei lavoratori (Corte di giustizia UE, sez. VII, 23 aprile 2020, C-710/18, Land Niedersachsen, sez. II, 10 ottobre 2019, C-703/17, Krah, 30 settembre 2003, C-224/01, Köbler, in Foro it., 2004, IV, 4, con nota di SCODITTI, in Giornale dir. amm., 2003, 12, 1295 nota di CHITI);
- a8) come contrasti con la libertà di circolazione sopracitata, la determinazione di un ente pubblico di uno Stato membro il quale – nel momento in cui assuma personale per posti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 45, paragrafo 4, TFUE – stabilisca di tener conto delle attività lavorative precedentemente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione nazionale, operando così una distinzione e discriminazione in ragione dello Stato membro in cui tali attività siano state esercitate, (Corte di giustizia UE, sez. II, 12 maggio 2005, C-278/03, Commissione c. Italia, 23 febbraio 1994, C-419/92, Scholz).

b) con riferimento al pertinente quadro normativo, ha richiamato:

- b1) quanto all'ambito comunitario:
- l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 secondo cui *"Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro: (...)*
 - b) che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto."*;
 - l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, costituente allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato intitolata "Misure di prevenzione degli abusi", alla clausola 5 stabilisce che *"1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una*

successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) devono essere considerati "successivi";

b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato";

b2) quanto all'ambito italiano:

- l'articolo 1, commi 653 e 655, della n. 205 del 2017, prevede quanto segue:

«653. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. (...) (...)

655. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

c) ciò premesso, con riferimento al caso in esame, ha rilevato:

- c1) come la normativa nazionale italiana dissuada un lavoratore dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione previsto all'articolo 45 TFUE laddove prevede cumulativamente: *i)* un requisito di esperienza professionale minima per l'iscrizione dei candidati nelle graduatorie istituite ai sensi del d.m. n. 597 del 2018 ai fini dell'assunzione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, di personale nelle istituzioni statali italiane dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, *ii)* una preclusione a prendere in considerazione, a tal fine, l'esperienza maturata in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana;
- c2) come il predetto meccanismo, privando il lavoratore, al suo rientro nello stato nazionale, della possibilità di far valere tale esperienza, costituisca un disincentivo per lo stesso dal lasciare il suo Stato membro d'origine per andare a lavorare o stabilirsi in un altro Stato membro;
- c3) come integri una discriminazione indiretta una disposizione del diritto nazionale che – seppure, sotto il profilo formale, sia indistintamente applicabile a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità – tenda ad incidere più sui lavoratori cittadini di altri Stati membri che sui lavoratori nazionali e, di conseguenza, rischi di risultare sfavorevole in modo particolare ai primi, a meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo perseguito;
- c4) che la discriminazione indiretta sussiste anche qualora una disposizione nazionale non produca l'effetto di favorire tutti i cittadini nazionali oppure di sfavorire soltanto i cittadini degli altri Stati membri ad esclusione dei cittadini nazionali, ma richieda un requisito specifico discriminatorio che incide essendo *«allo stesso modo tanto i cittadini nazionali che non sono in grado di rispettare detto criterio quanto i cittadini degli altri Stati membri»* (Corte di giustizia UE, sez. II, 14 giugno 2012, C-542/09, Commissione c. Regno dei Paesi Bassi);
- c5) come la normativa nazionale italiana – rifiutando di prendere in considerazione l'esperienza professionale equivalente maturata da un lavoratore migrante presso un istituto di un altro Stato membro – concretizza una disparità di trattamento indiretta fondata sulla nazionalità poiché, con ragionevole probabilità, il cittadino comunitario non italiano non ha maturato un'esperienza professionale presso le istituzioni statali italiane dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- c6) che tale disparità di trattamento non è giustificata dall'obiettivo di interesse generale – indicato dal giudice del rinvio – di contrastare e superare il

precariato storico dell'impiego nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in Italia poiché:

- il citato art. 1, comma 655, della l. n. 205 del 2017 prevede l'esclusione dei candidati che hanno acquisito un'esperienza professionale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana nell'ambito di una procedura che – contrariamente a quanto prospettato dal giudice del rinvio – non persegue la generale trasformazione di precedenti rapporti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato prevedendo, infatti, che le graduatorie nazionali così formate siano funzionali per *“l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato”*,

- in ogni caso, anche ove l'obiettivo fosse quello di incrementare la percentuale di lavoratori a tempo indeterminato, non si rinviene la *ratio* di escludere i candidati che abbiano acquisito un'esperienza professionale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana;

- il predetto obiettivo potrebbe perseguirsi – non tanto con la procedura e la clausola escludente in esame – ma con la stabilizzazione conseguente alle misure di cui alla clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo indeterminato *ut supra* richiamato o con la diretta immissione in ruolo;

III – Per completezza, si segnala quanto segue:

d) con riferimento alla libertà di circolazione dei lavoratori comunitari e all'accesso del pubblico impiego, nella giurisprudenza comunitaria:

d1) sulla nozione di pubblica amministrazione e sull'interpretazione restrittiva della deroga di cui all'art. 45, par. 4, TFUE, Corte di giustizia UE, sez. II, 10 settembre 2014, C-270/13, *Iraklis Haralambidis c. Calogero Casilli*, punto 43, secondo cui i) «la nozione di «pubblica amministrazione» ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, TFUE deve ricevere un'interpretazione e un'applicazione uniformi nell'intera Unione e non può pertanto essere rimessa alla totale discrezionalità degli Stati membri; ii) «tale deroga deve ricevere un'interpretazione che ne limiti la portata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi che essa consente agli Stati membri di tutelare» (in senso analogo Corte di giustizia UE, sez. I, 23 dicembre 2015, C-293/14, *Gebhart Hiebler c. Walter Schlagbauer*);

d2) sulla deroga di cui all'art. 45, par. 4, TFUE, si registra la seguente evoluzione giurisprudenziale:

- per un indirizzo più risalente, la deroga avrebbe portata ampia e sarebbe operante nel caso di posti di pubblico impiego comportanti alternativamente l'esercizio di pubblici poteri o la tutela di interessi generali v. Corte di giustizia UE, 16 giugno 1987, C-225/85, Commissione Europea c. Repubblica italiana, punto 8 (in *Foro it.*, 1988, IV, 16);

- per un orientamento più recente, la deroga deve interpretarsi restrittivamente operando: i) solo nel caso di posti di pubblico impiego cumulanti l'esercizio di pubblici poteri e della cura di interessi generali, v. Corte di giustizia UE, 30 settembre 2003, C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española c. Administración del Estado; 30 settembre 2003, C-47/02, Albert Anker c. Repubblica Federale di Germania, Corte di giustizia CE, 3 giugno 1986, C-307/84, Commissione Europea c. Repubblica francese; ii) solo ove l'esercizio dei poteri d'imperio costituisca nucleo essenziale e qualificante dell'impiego (Corte di giustizia UE, sez. VI, 11 marzo 2008, C-89/07, Commissione Europea c. Repubblica Francese);

- d3) sull'irrilevanza del regime e della natura giuridica del rapporto di lavoro instaurato, v. Corte di giustizia UE, Commissione Europea c. Repubblica italiana;
- d4) con riferimento all'anzianità di servizio per la stabilizzazione dei lavoratori con contratto a termine: v. Corte di giustizia UE, sez. VIII, ordinanza 4 settembre 2014, C-152/14, in *Foro amm.*, 2015, con nota di C. SPADA, *Principio di non discriminazione e anzianità di servizio*;
- d5) con riferimento alle clausole di residenza: v. Corte di giustizia UE, sez. II, 13 dicembre 2012, C-379/11, Caves Krier Frères Sàrl contro Directeur de l'Administration de l'emploi, (in *Foro it.*, 2013, IV, 123, in *Riv. critica dir. lav.*, 2012, 657, Mass. red., con nota di GUARISO, in *Riv. italiana dir. lav.*, 2013, 962, con nota di V. PAPA, *Aiuti all'assunzione e libera circolazione. limiti alle clausole di residenza nella giurisprudenza della corte di giustizia*;
- d6) con riguardo al riconoscimento dei titoli di studio nei concorsi pubblici: v. Corte di giustizia UE, sez. VIII, 17 dicembre 2009, n. 586, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2010, 735, con nota di GAGLIARDI, *Libertà di circolazione dei lavoratori, concorsi pubblici e mutuo riconoscimento dei diplomi.*, in *Riv. critica dir. lav.* 2010, 2, 370, con nota di NESPOR;
- d7) sull'impossibilità di ritenere ricomprese nella deroga di cui all'art. 45, par. 4, TFUE, le mansioni e le posizioni lavorative implicanti attività ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio di pubblici poteri (Corte di giustizia UE, sez. III, 30 marzo 2006, C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, sez. V, 13 luglio 1993, C-42/92, Thijssen);

- e) con riferimento alla libertà di circolazione dei lavoratori comunitari e all'accesso del pubblico impiego, nella giurisprudenza nazionale:
- e1) per l'equipollenza delle qualifiche professionali e il riconoscimento dei titoli rilasciati dagli Stati membri e l'abilitazione all'insegnamento Cons. Stato, Ad. plen., 29 dicembre 2022, n. 22 (oggetto della News UM n. 11 del 27 gennaio 2023);
 - e2) con riferimento alla dirigenza pubblica: v. Cass. civ., sez. un., ordinanza, 18 gennaio 2019, n. 1413 (in *Giorn. dir. amm.*, 2019, 489, con nota di M. RAMAJOLI, *Sulle nomine dei direttori dei musei decide il giudice ordinario*); Cons. Stato, Ad. plen., 25 giugno 2018, n. 9 (oggetto della News US 19 luglio 2018, nonché in *Foro it.*, 2019, III, 253, *Giorn. dir. amm.*, 2018, con nota di MASSARI, *Musei italiani e direttori stranieri: la decisione dell'adunanza plenaria - la selezione dei dirigenti nei "super-musei": nuove riflessioni sugli atti interni contrari al diritto UE*); Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3666 (in *Giorn. dir. amm.*, 2017, 492, con nota di ALBISINNI, *Musei italiani e direttori stranieri - i direttori dei musei: funzioni europee o solo domestiche?*), 10 marzo 2015, n. 1210 (in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2015, 970);
- f) in dottrina:
- f1) per un'ampia ricostruzione del diritto del lavoro nell'ottica dei principi comunitari, v. ROCCELLA, TREU, *Diritto del lavoro dell'Unione europea*, Padova, 2016; GIUBBONI, *Diritto del lavoro europeo*, Padova, 2017;
 - f2) sulla libertà di circolazione: v. CARANTA, *La libertà di circolazione dei lavoratori nel settore pubblico*, in *Dir. Unione europea*, 1999, 21; GAGLIARDI, *La libera circolazione dei cittadini e il pubblico concorso*, Napoli, 2012; GOTTARDI, *La libera circolazione dei lavoratori subordinati nell'Unione europea*, in *Trattato di diritto del lavoro* diretto da PERSIANI-CARINCI, vol. VI, *Il mercato del lavoro*, a cura di BROLLO, Padova, 2012, 3 ss. GIUBBONI, *Libertà economiche fondamentali e diritto del lavoro, oggi*, in *Europa e dir. privato*, 2015, 493; PRUDENZANO, *Sulla "nazionalità" della funzione pubblica e la libertà di circolazione dei lavoratori*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2015, n. 977; V. LUCIANI, *La nomina di cittadini "comunitari" alla direzione di musei italiani: il dialogo intermittente tra giurisprudenza amministrativa e giurisprudenza comunitaria*, in *Dir. rel. ind.*, 2018, 295; GAGLIARDI, *La libertà di circolazione dei dirigenti pubblici europei*, in *Dir. amm.*, 2020, 163; DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, CARINCI, *Diritto del lavoro*, Torino, 2022;
 - f3) per un'ampia ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria v. PALAZZO, *L'accesso al pubblico impiego nell'ottica della libertà di circolazione dei lavoratori*, in *Dir. amm.*, 2017, 753;

- f4) con riferimento alla lettura comunitariamente orientata dell'art. 51 Cost. v. I. IMPASTATO, *Dalla musealità nazionale a quella internazionale e ritorno*, in www.federalismi.it, 2018, 26;
- f5) sulla nozione eurounitaria di lavoratore subordinato, v. GIUBBONI, *note sparse sugli usi della nozione euro-unitaria di subordinazione nell'ordinamento interno*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2022, 55.

